

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1633 del 09 settembre 2014**

Indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

1. Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento

Il comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 46/14, si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,. Dal confronto con la relativa definizione riportata all'articolo 5, comma 1, lettera *i-quinquies*¹, si tratta pertanto delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014.

I suddetti gestori presentano pertanto istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 settembre 2014 onde consentire all'Autorità Competente di rilasciare l'AIA entro il 7 luglio 2015.

Conseguentemente, dalla lettura del comma 3 del citato articolo 29 che, ove la domanda non sia presentata entro tale scadenza, l'autorità competente potrebbe trovarsi nella condizione di non poter rilasciare l'AIA nel predetto termine ultimo, con la conseguenza che l'installazione che continuasse l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti oltre il 7 luglio 2015 (termine inderogabile in quanto direttamente stabilito dalla direttiva) incorrerebbe nelle sanzioni previste per l'esercizio in carenza di AIA.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che, preso atto della definizione di "installazione" di cui all'art. 3, punto 3, della direttiva 2010/75/UE (Direttiva IED), ripresa dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 46/2014², sono esclusi dall'assoggettamento all'AIA gli impianti mobili autorizzati ai sensi dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006.

2. Procedura di riesame

Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-*octies*, commi 1, 2 e 3, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Conseguentemente:

- a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del succitato decreto) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, pertanto negli stessi deve essere riportato l'assoggettamento a riesame secondo le modalità di cui all'art. art. 29-*octies* del d.lgs. 152/06;
- b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e con scadenza antecedente al 10 aprile 2014, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;

¹i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128;

² i-*quater*) 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

- c) sono prorogate le scadenze di tutte le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data dell'11 aprile 2014. È, tuttavia, necessario e opportuno che la ridefinizione della validità dell'autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche con unico provvedimento indirizzato a più gestori, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Rimane fermo, per gli impianti di gestione rifiuti, che già prevedono la prestazione di garanzie finanziarie, quanto specificato al successivo punto 11;
- d) i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013, che non contengano contestuali richieste di autorizzazione per modifiche sostanziali, relativi a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, sono archiviati, ove richiesto dal Gestore, in esito allo specifico carteggio di cui al punto c); in caso di archiviazione, le tariffe versate non sono soggette a restituzione.

In sostanza, i procedimenti avviati a titolo di rinnovo sono conclusi ai sensi del nuovo articolo 29-*octies* a titolo di riesame, eventualmente procedendo a richiedere la documentazione necessaria per rilasciare l'atto in maniera conforme al nuovo decreto ed esaminando al contempo eventuali richieste di modifica presentate insieme alla documentazione di rinnovo. Le autorizzazioni che verranno conseguentemente rilasciate non prevedranno quindi alcuna scadenza e conterranno, tra l'altro, espresso richiamo alle nuove disposizioni in materia di riesame e, come detto, l'invito a presentare la relazione di riferimento e le relative garanzie finanziarie, una volta definiti dagli emanandi rispettivi decreti ministeriali. Per quanto attiene le garanzie finanziarie delle installazioni che gestiscono rifiuti, rimane fermo quanto specificato al successivo punto 11.

Ove la domanda di rinnovo riguardi un'installazione per la quale l'autorizzazione in possesso e la situazione degli impianti siano già conformi al nuovo dettato normativo, il procedimento può essere concluso con la semplice conferma delle condizioni in essere e con il richiamo alle disposizioni di cui sopra.

In tutti i casi citati, il termine massimo per il successivo riesame stabilito dall'articolo 29-*octies*, comma 3, lettera *b*) (10 anni) decorre dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

Quanto alle installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 (10 aprile 2014), il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera *b*) dell'articolo 29-*octies* decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere.

Infine, le eventuali autorizzazioni rilasciate (per installazioni nuove o esistenti che svolgono attività già AIA) a seguito di istanze presentate dopo il 7 gennaio 2013 e i cui procedimenti siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 46/2014, sono adeguate alle nuove disposizioni in occasione del primo procedimento amministrativo utile successivo all'11.04.2014.

3. Presentazione della relazione di riferimento e delle garanzie finanziarie

L'art. 29-*sexies*, al comma 9-*sexies* e al comma 9-*septies*, prevede l'emanazione di appositi decreti ministeriali per la definizione rispettivamente dei contenuti della relazione di riferimento e dei criteri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie. In attesa dell'emanazione di tali decreti le autorità competenti concludono i procedimenti di rilascio dell'A.I.A. prescrivendo in autorizzazione che la relazione di riferimento e le garanzie finanziarie vengano presentate nei termini indicati dai relativi provvedimenti di attuazione.

Per quanto riguarda gli impianti per i quali l'AIA sia sostitutiva di autorizzazione di cui al Capo IV, Titolo I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (gestione rifiuti), rimane fermo quanto specificato al successivo punto 11.

4. Capacità produttiva nell'ambito della gestione dei rifiuti e applicazione del "Limite legale"

Fatte salve le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06 ovvero salvo diversamente indicato nel medesimo decreto legislativo, nelle more di eventuali e futuri indirizzi ministeriali, riguardo all'applicazione del concetto di limite legale alla capacità potenziale, di

cui alla circolare ministeriale del 13 luglio 2004, in relazione alla definizione di capacità produttiva nell'ambito della gestione dei rifiuti, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni sulla base dell'esperienza maturata.

In generale, considerato che tale limite legale può essere determinato o da norme generali, che già prevedono autonomi meccanismi di controllo, o da specifiche disposizioni applicabili all'attività e riportate esplicitamente nel provvedimento autorizzativo, si ritiene che in quest'ultimo caso l'applicazione del limite legale debba essere vincolato a specifiche disposizioni autorizzative che prevedano idonei meccanismi di accertamento e di controllo della effettiva applicazione del limite legale da parte del gestore.

Nel caso delle attività di gestione di rifiuti, visti i meccanismi intrinseci nella normativa di riferimento, la quale prevede esplicitamente che venga individuata la capacità di stoccaggio e trattamento autorizzate, nonché specifiche disposizioni volte alla verifica del rispetto di detta prescrizione, i predetti limiti possono costituire limite legale all'attività di gestione rifiuti.

In ogni caso, le azioni di accertamento e controllo devono necessariamente comprendere tra gli adempimenti dell'Azienda la corretta tenuta e la messa a disposizione dell'Ente di Controllo di registri o strumenti analoghi su cui riportare le informazioni richieste per la verifica del rispetto del limite legale, nonché comunicazione periodica dei dati che attestano il rispetto di tale impegno all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici

Per la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5 e b.4, dell'allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si ritiene debba farsi riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), del d.lgs. 24.06.2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Il termine, in particolare, va interpretato coerentemente al termine “*shredder*” impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere rottame metallico immediatamente riciclabile o avviabile a recupero (ad esempio presso le fonderie, ricordando la necessità, a norma del citato d.lgs. 209/2003, della preventiva bonifica del veicolo).

A titolo di esempio non sono da considerarsi “frantumatori” gli impianti che effettuano la mera cesoiatura, e/o altre operazioni similari quali tranciatura o taglio delle parti metalliche.

6. Chiarimenti in merito alla definizione di “scorie e ceneri”

Con riferimento all'All. VIII, punto 5.3, lett. b), punto III, (trattamento di scorie e ceneri), ai fini dell'applicazione dell'AIA, le scorie e ceneri sono da intendersi quelle provenienti dai processi termici, restano pertanto esclusi dall'AIA gli impianti di trattamento di “scorie di cemento” come definite dai codici CER 17 01 06* e 17 01 07 (Allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006).

Quanto sopra stante il fatto che il testo inglese consolidato della Direttiva 2010/75/UE, utilizza i termini “*slag and ash*”, indicando con ciò residui provenienti da processi termici. Il termine “*slag*”, (in italiano scoria), non compare nel testo inglese della Decisione 2000/532/EC catalogo europeo dei rifiuti (CER – EWC) nella descrizione dei codici 17.01.06* e 17.01.07, il termine scoria compare, viceversa (ma con accezione evidentemente diversa da quella di scoria da processo termico), nel testo italiano della citata direttiva, nonché nell'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006.

7. Autodemolitori

Le attività di autodemolizione sono regolate da normativa specifica, il d.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, direttiva che non rientra tra quelle sostituite dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Dalla lettura combinata del d.lgs. 209/2003 e del d.lgs. 152/2006, All. VIII alla Parte II, si ritiene che:

1. il centro di raccolta/autodemolitore rientra nel campo di applicazione della categoria 5.3 lettera b) punto 5) solo se svolge operazioni di frantumazione dei veicoli già bonificati in appositi dispositivi (vedi art. 3, comma 1, lettere m) ed n) del d.lgs. 209/2003) con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata. In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;
2. l'attività di cui al punto 5.1 d), "*ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2*", non debba essere intesa come l'operazione di bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone; a supporto di tale interpretazione si specifica che, nella versione inglese della direttiva, il punto 5.1 d) è indicato come "*repackaging prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2*", definizione diversa da quella di smantellamento dei veicoli "*dismantling*". In ogni caso, l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1).
3. per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a categoria 5.5. la "FAQ" della Commissione europea http://ec.europa.eu/atoz_en.htm#I riporta la questione dell'assoggettamento delle attività di demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non menzionando l'attività 5.5; si rileva, inoltre, che le attività svolte all'interno dei centri di raccolta, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al d.lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al d.lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l) non rientrino generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006.

8. Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento

Con riferimento alle categorie di attività di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006, per la definizione di «capacità» si faccia riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo d.lgs. 152/2006.

9. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD

Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del d.lgs. 372/1999 o del d.lgs. 59/2005, non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai documenti BREF di fonte comunitaria.

10. Tariffario

L'articolo 29-octies "Rinnovo e Riesame" del d.lgs. 152/2006 disciplina le diverse casistiche di riesame e non prevede la procedura amministrativa di rinnovo dell'AIA, come disciplinata dal previgente quadro normativo. In particolare, il comma 3 del predetto articolo introduce il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione sull'installazione nel suo complesso nei seguenti casi:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il comma 3 dell'articolo 33 del d.lgs. 46/2014 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) emani specifico decreto per la disciplina delle modalità e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti per le Autorizzazioni Integrate Ambientali; nelle more dell'emanazione di detto decreto resta fermo quanto stabilito dalla D.G.R. 26.05.2009, n. 1519.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale, si ritiene opportuno precisare che i criteri e le disposizioni per la determinazione delle tariffe

istruttorie previste dai vigenti tariffari nazionali e regionali per i procedimenti di rinnovo si applicano tal quali ai procedimenti di riesame con valenza di rinnovo di cui al comma 3 dell'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006.

11. Garanzie finanziarie per le installazioni che svolgono gestione di rifiuti

Per le installazioni già autorizzate AIA che svolgono attività di gestione rifiuti, per le quali l'AIA sostituisce l'autorizzazione di cui al Capo IV, Titolo I, parte quarta del D.Lgs. 152/2006, le garanzie finanziarie³ previste all'art. 29 *sexies*, comma 9 – *septies* del d.lgs. 152/2006, dovranno essere prorogate fino alla nuova validità dell'autorizzazione, maggiorata di un anno, fatte salve diverse indicazioni relative alle attività di discarica. Il gestore dovrà provvedere ad adeguare la durata della garanzia entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza dell'AIA originaria (se ad es. l'AIA avrebbe dovuto scadere il 15 giugno 2015, la garanzia dovrà essere prestata entro il 15 marzo 2015), secondo le modalità di cui alla D.G.R. 28.07.2014, n. 1347.

12. Attività tecnicamente connessa

La definizione di attività tecnicamente connessa è contenuta nella stessa definizione di installazione. L'art. 5, c.1, lett. *i-quater*⁴ del d.lgs. 152/2006, in continuità con la precedente versione, precisa, infatti, che la nozione di installazione comprende *“qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento”*, con ciò stabilendo che le attività connesse vengono attratte nel sistema autorizzatorio dell'AIA. Il nuovo testo, per maggiore chiarezza, aggiunge che *“E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”*.

Restano da valutare le modalità con le quali è possibile gestire la pluralità di attività, impianti e gestori che concorrono a costituire l'installazione. A questo proposito, il punto focale della questione verso cui orientarsi nella scelta delle soluzioni amministrative verte sulla considerazione se ad un'installazione – intesa, in base a quanto già detto, come somma di parti - corrisponda uno o più provvedimenti coordinati.

Tale approccio comporta l'attrazione di tutte le parti tecnicamente connesse nella sfera di un'unica disciplina regolativa rispondente alla direttiva IED. In sostanza, sia all'installazione principale sia alle altre parti che costituiscono con la prima l'unitaria installazione, devono essere applicate tutte le pertinenti condizioni definite dalle *“BAT conclusions”* o dai BREF adottati per il settore interessato.

In ogni caso, l'attività tecnicamente connessa e coinsediata, che ai sensi della nuova definizione di installazione è considerata parte dell'installazione stessa, non ricade nell'obbligo di presentazione dell'AIA ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.lgs. 46/2014, fermo restando che l'obbligo ricade sull'installazione principale. Tali attività connesse saranno prese in considerazione in occasione del primo riesame dell'attività IPPC principale.

13. Soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi

AI fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell'allegato VIII, alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, non rilevano le operazioni che, pur non connotandosi quale semplice imballo, non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti, quali ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari.

³ si rammenta che la prestazione di garanzie finanziarie per gli impianti che gestiscono rifiuti deve essere prevista dall'autorizzazione, a norma dell'art. 208, comma 11, lettera g) del d.lgs 152/2006;

⁴ si veda la nota n. 2 al piede della pagina 1;